

N. 3748

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERENA e MANFROI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1999**

---

Nuove norme in tema di coordinamento delle politiche dell’immigrazione da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Abrogazione di parte del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Liga Veneta Repubblica con il presente disegno di legge propone una disciplina che modifica la normativa della legge 6 marzo 1998, n. 40, meglio nota come «legge Turco-Napolitano», e quindi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», che ha unito tale recente normativa alle altre norme in tema di immigrazione già in vigore precedentemente, abrogando gran parte di queste ultime disposizioni. Attraverso un lavoro di abrogazioni mirate, quasi «in punta di bisturi», si propone la soppressione di articoli, commi, periodi o semplicemente di alcune parole del testo unico in materia di immigrazione, mutandone, però, sostanzialmente la efficacia. In questo modo non si annulla l'organicità della disciplina, ma si eliminano tutte quelle parti che all'applicazione pratica della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 40 del 1998 hanno dimostrato di non funzionare.

La legge sull'immigrazione non è tutta da buttare. Ci sono delle parti apprezzabili laddove si considerano i lavoratori stranieri come una «risorsa» per la nostra economia e se ne disciplinano le modalità di ingresso e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Si propone quindi di abolire tutte quelle norme che discriminano tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari, a favore di questi ultimi (ad esempio, in tema di accesso all'edilizia residenziale pubblica e alle strutture sanitarie).

In particolare si propone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1, laddove si introduce il concetto che una disciplina di tipo centralista in materia di immigrazione possa imporsi alle norme regionali.

Si abrogano le norme che disciplinano la carta di soggiorno, ingiusto privilegio che regala, dopo soli cinque anni, diritti (come ad esempio l'elettorato alle elezioni amministrative) ora raggiunti dopo dieci anni di permanenza sul nostro suolo con la cittadinanza italiana.

Si propone quindi l'abrogazione della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 19, che vieta l'espulsione per i titolari di carta di soggiorno, e della lettera *c*) dello stesso comma, che vieta l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana. Se ci si trova di fronte a delinquenti o irregolari non c'è ragione perchè questi rimangano in Italia.

Si prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 20 del testo unico, che prevede misure di accoglienza per eventi eccezionali. Se si registrano circostanze eccezionali devono intervenire gli organismi internazionali e, comunque, deve essere il Parlamento a decidere in proposito e non il Governo.

Nell'articolo 22 del testo unico è previsto che il lavoratore straniero che abbia perso il posto di lavoro possa ottenere un permesso di soggiorno per un periodo «non inferiore ad un anno». Riteniamo, invece, che il lavoratore straniero che non trovi un nuovo impiego che gli consenta di prorogare il permesso di soggiorno possa restare finché il permesso originario non scade.

Quanto all'articolo 29, si propone l'abrogazione del comma 8, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, qualora entro novanta giorni le domande di nulla osta presentate presso le nostre questure non abbiano avuto risposta. L'ufficio stranieri della questura, a cui uno straniero ha presentato la domanda, potrebbe avere

carichi di lavoro tali, in taluni periodi dell'anno, da non poter rientrare entro i novanta giorni. In conseguenza di ciò risulta facile a chiunque ottenere, preso le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, un regolare permesso per «silenzio-assenso», senza averne però i requisiti.

Si propone di cancellare il comma 4 dell'articolo 30 che prevede la concessione della carta di soggiorno allo straniero che sposi un cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno. Provate a pensare quanti falsi matrimoni si contrarrebbero tra giovani prostitute e vecchietti italiani o immigrati stranieri titolari di carta di soggiorno che, pur di rendersene disponibili, ne avrebbero in cambio anche un utile profitto.

L'articolo 35 del testo unico, al comma 5, dispone che «L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero, non in regola con le norme sul soggiorno, non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi i cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano». Come dire: se arriva in ospedale un albanese che, in seguito a una sparatoria nella pubblica via, sia stato ferito da arma da fuoco, a meno che non sia in punto di morte e che dunque necessiti il referto, non lo si può segnalare alla polizia.

L'articolo 40, al comma 5, sembra un pugno nello stomaco ai nostri cittadini poveri e ai nostri indigenti. Prevede lo stanziamento di fondi per la costruzione di apposite abitazioni da destinare esclusivamente agli stranieri: riteniamo che sia da abrogare.

L'articolo 43 del testo unico, che alla rubrica recita: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi», non si limita ad introdurre principi generali contro le discriminazioni razziali. La filosofia di questo articolo sembra essere quella che gli italiani siano generalmente un popolo di razzisti e che, a motivo di ciò, vadano puniti. Poiché siamo convinti del contrario, cioè che se esistono fenomeni di intolleranza o di razzismo questi si manifestano in una

sparuta minoranza, ne proponiamo l'abrogazione. Le leggi per punire gli imbecilli e i razzisti ci sono già.

Giungiamo infine all'articolo 44 del testo unico, che riguarda l'azione civile contro la discriminazione. Basta leggere il comma 9, che riportiamo testualmente, per capire la pericolosità della norma nei confronti dei cittadini italiani: «Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, alla assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata». Oppure scorrere il comma 10, che prevede: «Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale». Sono norme semplicemente assurde, che colpevolizzano quei cittadini che non sono extracomunitari, e pertanto da abrogare.

Si propone, infine di abrogare l'articolo 46 che ha istituito una costosa, centralista e anacronistica commissione per le politiche di integrazione.

Per quanto riguarda le espulsioni, siamo convinti che mediante le diverse abrogazioni proposte, dei vari articoli del testo unico, resti in vita una disciplina più efficace e di facile attuazione, forti anche dell'esperienza acquisita, specie per quanto riguarda la materia delle espulsioni, con l'applicazione prima della legge Martelli, poi del decreto Dini ed ora con la prima applicazione della legge Turco-Napolitano.

Si snelliscono, inoltre, le procedure per le espulsioni dei clandestini. Le forme di

espulsione di cittadini stranieri indesiderati che all'atto pratico hanno trovato una migliore applicazione sono quelle in via amministrativa. Su queste bisogna puntare, abrogando invece le disposizioni che rinviano tali oneri alla Autorità giudiziaria, essendo già la Giustizia italiana oberata da tanti e importanti compiti. Gli ingressi e le sanatorie saranno così possibili solo in presenza di una reale richiesta di immigrati per la collocazione nel mondo del lavoro. Sarà concessa l'iscrizione al collocamento per tipo di lavoro e per qualifiche, per periodi non superiori al periodo rimanente del permesso già accordato, onde prevenire false regolarizzazioni e permessi fasulli.

Si deve evitare di considerare il cittadino straniero un soggetto debole che va continuamente sottoposto a tutela. Il cittadino straniero è da considerarsi come il cittadino italiano, se lavora e accetta le regole delle nostre comunità.

Rischiamo, invece, di trovarci di fronte a un razzismo alla rovescia quando vediamo, tanto per citare un esempio, la Guardia di finanza controllare a tappeto i negozi dei commercianti italiani mentre lascia che gli extracomunitari vendano, lungo le strade, in improvvisati banchi sprovvisti di autorizzazione, sforniti di registratori fiscali, merce che, nella maggior parte dei casi, è oltretutto rubata o contraffatta.

Si introducono poi, in questo stesso disegno di legge, nuovi poteri per i sindaci e per i presidenti di provincia. A questi spetterà il coordinamento delle politiche dell'immigrazione nel territorio di competenza.

Nelle grandi città con più di 100.000 abitanti la competenza sulle politiche di immigrazione e sul coordinamento delle forze preposte all'ordine pubblico diventa del sindaco; nel resto del territorio provinciale è di competenza del presidente della provincia.

Saranno il sindaco e il presidente di provincia - cittadini eletti e che torneranno su questi temi alla prova del voto elettorale - a decidere, secondo competenza, quanti im-

migrati saranno necessari nel territorio da essi controllato e monitorato.

Saranno essi a coordinare le forze dell'ordine per il controllo dell'identità degli immigrati e per la loro eventuale espulsione. Saranno loro che si faranno carico di istituire degli appositi uffici stranieri per le incombenze che ora pesano sulle questure. Presso gli stessi enti locali verranno costituiti, quindi, uno o più uffici stranieri con archivi elettronici fotodattiloscopici. Si risolve in questo modo il sovrintasamento per eccesso di lavoro degli uffici stranieri, attualmente presenti esclusivamente nelle questure. Questo consentirà, inoltre, ai lavoratori stranieri onesti di ottenere rapidamente la documentazione loro necessaria e alle forze dell'ordine di individuare con rapidità i clandestini e gli indesiderati da espellere. Le responsabilità politiche di quello che avviene sul territorio, in positivo o in negativo, saranno quindi chiare e ben evidenziabili, senza che si debba assistere al consueto vizio italiano dello «scaricabarile».

Essendo veneti siamo forti dell'esperienza che, anni addietro, ha vissuto la nostra gente emigrando in altre parti del mondo. Nei cinque continenti dove si sono recati per cercare migliori condizioni di vita di quelle che in patria non riuscivano ad avere, i veneti non hanno trovato favori o facili concessioni. Si sono guadagnati col sudore della fronte la cittadinanza del nuovo Paese dimostrando di rispettare le regole della patria che li aveva accolti.

Non si propone quindi, come qualcuno un pò improvvidamente ha fatto, un *referendum* per la abrogazione integrale del testo unico - che farebbe oltretutto rivivere la aborrita legge Martelli - ma nuove norme e abrogazioni mirate, dalla parte del cittadino.

Bisogna mettersi in testa che l'Italia non è un paese razzista e bisogna operare in maniera tale che non lo diventi. L'operaio albanese che lavora, che paga le tasse, che paga l'affitto e le rate della macchina, condivide esattamente gli stessi problemi dell'operaio italiano e con questi solidariz-

za. Non è quindi nemmeno un problema di quanti immigrati vogliamo accogliere. Il problema è di quanti possiamo accoglierne garantendo loro una esistenza dignitosa, una casa, un lavoro, la possibilità di costituire una famiglia. Solo avvicinando il problema al territorio (per questo è importantissimo affidare il coordinamento delle politiche dell'immigrazione ai sindaci e ai presidenti

di provincia nei territori di rispettiva competenza) si aiutano gli immigrati e non si penalizzano i cittadini italiani.

Dopo la approvazione del presente disegno di legge resterà quindi in vita una disciplina organica in tema di immigrazione per rendere ai cittadini, che la chiedono a gran voce, una qualità della vita assolutamente migliore.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

*(Coordinamento delle politiche di immigrazione da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia)*

1. Il coordinamento delle politiche di immigrazione è affidato al sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, nel territorio di sua competenza, e al presidente della provincia nel restante territorio provinciale.

2. Per coordinamento delle politiche di immigrazione si intendono tutti gli atti che interessino persone che non siano cittadini italiani o della Unione europea, così come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

3. Al sindaco e al presidente della provincia, nei territori di rispettiva competenza, spetta altresì il coordinamento delle Forze dell'ordine in tema di controllo e di espulsione dei cittadini extracomunitari, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Ai fini di cui alla presente legge, il sindaco o il presidente della provincia possono istituire appositi uffici o strutture di coordinamento, per iniziative inerenti i cittadini non appartenenti alla Unione europea, impartendo direttive e acquisendo dati e informazioni dalle questure, dai Comandi dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza, dall'Amministrazione penitenziaria, dall'Autorità giudiziaria, dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), dalle ambasciate e consolati e da ogni altra struttura pubblica.

## Art. 2.

*(Disciplina organica in tema di immigrazione mediante abrogazione di norme vigenti)*

1. Sono abrogate le seguenti parti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

a) articolo 1, comma 4;

b) articolo 5:

1) comma 1, limitatamente alle parole «di carta di soggiorno o»;

2) comma 5, limitatamente alle parole «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili»;

3) comma 8, limitatamente alle parole «e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9»;

c) articolo 6, comma 5, limitatamente alle parole «, quando vi siano fondate ragioni,»;

d) articolo 9;

e) articolo 13:

1) comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «da più di sessanta giorni»;

2) comma 4, lettera b), limitatamente alle parole «, e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento»;

3) comma 5, limitatamente alle parole «e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento»;

4) comma 6, limitatamente alle parole «, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello

straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento»;

5) comma 15;

f) articolo 14, comma 5, limitatamente alle parole «non appena è possibile»;

g) articolo 19, comma 2, lettere b) e c);

h) articolo 20;

i) articolo 22, comma 9, limitatamente alle parole «, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno»;

j) articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole «o straniero regolarmente soggiornante»;

k) articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole «di carta di soggiorno o»;

l) articolo 29:

1) comma 1, lettera d);

2) comma 4;

3) comma 8;

m) articolo 30:

1) comma 1, limitatamente alle parole «Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno,»;

2) comma 4;

3) comma 5, limitatamente alle parole «che non possa ottenere la carta di soggiorno,»;

4) comma 6, limitatamente alle parole «Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.»;

n) articolo 31:

1) comma 1, limitatamente alle parole «o nella carta di soggiorno»;

2) comma 2, limitatamente alle parole «o nella carta di soggiorno» e alle parole «ovvero una carta di soggiorno»;

o) articolo 35, comma 5;

p) articolo 39, comma 5, limitatamente alle parole «di carta di soggiorno, ovvero»;

q) articolo 40:

1) comma 5;



2) comma 6, limitatamente alle parole «stranieri titolari di carta di soggiorno e gli»;

*r)* articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole «della carta di soggiorno o» e alle parole «nella loro carta di soggiorno o»;

*s)* articolo 42, comma 1, lettera *d)*, limitatamente alle parole «di carta di soggiorno o»;

*t)* articolo 43;

*u)* articolo 44;

*v)* articolo 45, comma 3;

*w)* articolo 46.





